

Attribuzioni giurisdizionale delegabili ai Giudici onorari di Tribunale.

(Risposta a quesiti del 31 marzo 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 31 marzo 2010, ha adottato la seguente delibera:

"- visti i quesiti posti in data 28 ottobre 2010 dal Presidente del Tribunale di ...:

1. "se il divieto previsto dalla Circolare sulla formazione delle Tabelle di Organizzazione degli Uffici Giudiziari per il Triennio 2009/2011, in linea con quanto disposto con la precedente Circolare per il biennio 2006/2007, precluda la possibilità di delegare ai GOT l'attività di controllo della regolarità formale, tempestività e completezza dei rendiconti presentati dai rappresentanti di soggetti incapaci (interdetti, inabilitati, beneficiari di Amministrazione di Sostegno), intesa come attività amministrativa di preliminarare vaglio dei rendiconti stessi, ferma restando l'esclusiva competenza del giudice ordinario per l'approvazione;
2. se il predetto divieto comporta l'esclusione della possibilità di utilizzo del GOT nel ricevimento del pubblico in giorni previsti da calendario (servizio di utilità pubblica e sociale nella specie predisposto dal Tribunale di ...), con compiti di ascolto, indirizzo e assistenza dell'utenza nella individuazione e predisposizione delle opportune iniziative giudiziali, quando il giudice tutelare ordinario è impegnato in attività giurisdizionali;
3. se, in caso positivo, l'attività in detti termini espletata dal GOT possa essere ritenuta equipollente ad un'udienza, ai fini della liquidazione della indennità giornaliera al medesimo spettante, a mente dell'art. 3 bis D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito in legge 28 novembre 2008, n. 186, che ha introdotto un nuovo criterio di liquidazione riferito "all'attività di udienza";
4. se possa il GOT essere delegato all'assunzione della prova orale in procedimenti in materia di diritto di famiglia, previa ammissione del relativo capitolato da parte del giudice istruttore ed esclusa ogni possibilità per il GOT di adottare qualsiasi provvedimento anche solo correttivo o integrativo del provvedimento giurisdizionale prodromico alla delega, sì da escludere da tale delega qualsiasi attività giurisdizionale monocratica (come da 61.2 parte prima)."

OSSERVA

la Circolare sulla formazione delle Tabelle per il triennio 2009-2011 elabora, in ossequio al D.l.gs n. 51 del 1998 istitutivo della figura del GOT ed in continuità con le precedenti statuizioni consiliari, la materia delle attribuzioni giurisdizionali delegabili ai Giudici Onorari di Tribunale.

Il par.61 della Circolare 2009-2011 indica, pertanto, espressamente le materie non delegabili ai GOT in funzioni di supplenza dei giudici ordinari nei casi di assenza o impedimento del magistrato. Tra esse rientra senza possibilità di dubbio la materia del diritto di famiglia ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare (par.61.2 lett.d).

Orbene, i quesiti del Presidente del Tribunale di ... riguardano, il primo, proprio la possibilità di delegare ai GOT attività connesse all'esercizio della funzione di giudice tutelare quali il controllo della regolarità formale, tempestività e completezza dei rendiconti presentati dai rappresentanti di soggetti incapaci, pur non ritenendo, invece, la delegabilità dell'approvazione del rendiconto stesso.

Si tratta invero di un'attività istruttoria prodromica alla decisione assunta dal giudice professionale che, in quanto tale, risulta ricompresa nel generico divieto tabellare di impiego della magistratura onoraria nel settore, pur se limitato alla previsione di un semplice meccanismo di conteggio profondamente controllato dal giudice.

Il quarto quesito formulato dal Presidente del Tribunale di ... egualmente si riferisce alla materia del diritto di famiglia e alla possibilità di trattazione della stessa da parte dei GOT, sub specie dell'assunzione di prove delegate, con esclusione di qualsiasi competenza decisionale del GOT neppure sotto il profilo della modificabilità del provvedimento di delega. Ebbene, anche in tal caso deve essere ribadita l'impossibilità di operare deroghe alle previsioni di Circolare di esclusione della materia da quella di assegnazione ai magistrati onorari. Infatti, sebbene si comprendano i benefici organizzativi ricavabili da tale utilizzazione e si apprezzino in tal senso gli sforzi propositivi del Presidente del Tribunale, va detto che nell'elaborazione del nuovo testo della

Circolare valevole per il triennio 2009-2011 non si è inteso venir meno all'indirizzo di rigore del Consiglio superiore della magistratura circa la sottrazione alla magistratura non professionale di alcune materie (così come anche solo di parte di esse, ad esempio, appunto quella meramente istruttoria), che per la "qualità" degli interessi in gioco presentano profili di straordinaria delicatezza in ogni fase della trattazione processuale.

Il secondo e il terzo quesito, invece, hanno ad oggetto una previsione organizzativa di notevole rilevanza per il miglioramento della percezione del servizio giustizia da parte dell'utenza e per il raggiungimento di obiettivi di efficienza in chiave preventiva. Viene prospettata, infatti, una assai condivisibile programmazione di un servizio di utilità pubblica e sociale predisposto dal Tribunale di ..., con ricevimento del pubblico da parte dei magistrati assegnati al settore tutelare in giorni calendarizzati, con finalità di ascolto, indirizzo e assistenza dell'utenza nell'individuazione e predisposizione delle opportune iniziative giudiziali.

Ebbene, il Consiglio superiore della magistratura, pur apprezzando tale previsione organizzativa, non può che chiarire la propria incompetenza a fornire indicazioni in relazione ai sopra scritti quesiti attinenti l'utilizzabilità in detto servizio dei GOT **in relazione soprattutto alle** loro forme di compenso per l'attività svolta.

Difatti, in tale materia il Consiglio superiore della magistratura non ha neppure poteri interpretativi, non potendosi fare riferimento che alla legislazione vigente, la quale prevede l'utilizzo dei GOT, e, corrispondentemente, la liquidazione di indennità, unicamente per lo svolgimento di attività giurisdizionale, non potendosi invece quella prospettata ritenersi tale, neppure se svolta in sostituzione di magistrato ordinario contemporaneamente impegnato in udienza.

E' indubbio, d'altra parte, che deve auspicarsi, in questa sede, un percorso di partecipazione volontaria dei GOT assegnati all'ufficio del Tribunale di ... a tale servizio di utilità pubblica, in un'ottica di coinvolgimento della magistratura onoraria nei programmi di miglior funzionamento del servizio giustizia e di integrazione culturale e formazione professionale che senz'altro il Presidente del Tribunale contribuisce, con iniziative quali quella in esame, a portare innanzi.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di rispondere ai quesiti come in parte motiva."